

Utilizzazione dei docenti delle istituzioni scolastiche e formative per compiti connessi alla scuola a. s. 2017/2018

Utilizzo di personale qualificato messo a disposizione dall'Istituzione formativa paritaria "Centro di formazione professionale dell'Università Popolare Trentina - approvazione dello schema di convenzione

Determinazione n. 157 del 30/08/2017

Utilizzo per il periodo 01/09/2017 - 31/08/2019 presso la Provincia autonoma di Trento di personale qualificato messo a disposizione dall'Istituzione formativa paritaria "Centro di formazione professionale dell'Università Popolare Trentina", ex art. 84, comma 4, lettera e), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5. Approvazione dello schema di convenzione.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 157 DI DATA 30 Agosto 2017

SERVIZIO ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL SECONDO GRADO, UNIV. E RICERCA

OGGETTO:

Utilizzo per il periodo 01/09/2017 - 31/08/2019 presso la Provincia autonoma di Trento di personale qualificato messo a disposizione dall'Istituzione formativa paritaria "Centro di formazione professionale dell'Università Popolare Trentina", ex art. 84, comma 4, lettera e), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5. Approvazione dello schema di convenzione.

RIFERIMENTO : 2017-S116-00256

Pag 1 di 5

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- l'articolo 84 comma 4 lettera e) della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, concernente "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", demanda alla Giunta provinciale la disciplina dell'utilizzazione presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali e presso la Provincia autonoma di Trento di personale qualificato messo a disposizione da istituzioni paritarie di formazione professionale, al fine di realizzare specifici percorsi ed attività innovative;
- con deliberazione n. 1396 del 12 giugno 2009, la Giunta provinciale ha disciplinato l'applicazione dell'articolo 84, comma 4, lettera a) della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 con riferimento all'utilizzazione dei docenti e dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative, presso la Provincia, altri enti pubblici e privati, o associazioni, per compiti connessi alla scuola;
- con successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 1842 del 5 agosto 2010 la predetta disciplina è stata integrata prevedendo l'utilizzazione presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali e presso la Provincia anche di personale qualificato messo a disposizione da istituzioni paritarie di formazione professionale,

al fine di realizzare compiti istituzionali caratterizzati da profili di innovazione o di specificità afferenti in particolare il sistema educativo e formativo provinciale;

- con ulteriore deliberazione della Giunta provinciale n. 1462 del 31 agosto 2015 è stata disciplinata la durata di detti utilizzi;

- in attuazione delle disposizioni sopra citate, il Dirigente del Servizio Europa con determinazione n. 129 di data 20 agosto 2015, vista la necessità di gestire le attività

Fondo sociale europeo di competenza dell'Autorità di Gestione e di accompagnare le strutture provinciali che si sono trovate a dover predisporre gli atti e gli strumenti necessari per attuare le medesime attività, ha disposto l'approvazione dello schema di convenzione tra la Provincia autonoma di Trento e l'Istituzione formativa paritaria "Centro di formazione professionale dell'Università Popolare Trentina", per l'utilizzo della docente sig.ra Daniela Segata, dipendente della suddetta Istituzione la quale ha maturato una significativa esperienza nell'ambito della gestione di iniziative Fondo sociale europeo,

- acquisita e valutata positivamente la relazione trasmessa dal Servizio Europa in data 7 agosto 2017, prot. n. 431167 con le attività svolte da parte della sig.ra Daniela Segata nel corso degli anni scolastico/formativi 2015/2016 e 2016/2017;

- dato atto del passaggio delle competenze in materia di gestione dei corsi cofinanziati dal Fondo sociale europeo dal Servizio Europa al Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca, ai sensi della deliberazione n. 2475 del 29 dicembre 2016;

RIFERIMENTO : 2017-S116-00256

Pag 2 di 5

- considerata dunque la necessità di dotare il Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca di un supporto adeguato per l'implementazione e lo sviluppo delle nuove attività acquisite e ritenuto opportuno avvalersi dell'esperienza e delle competenze maturate dalla sig.ra Daniela Segata nell'ambito della gestione del Fondo sociale europeo;

- ritenuto pertanto opportuno disporre l'utilizzo della signora Segata Daniela per le seguenti attività:

a) accompagnare il passaggio delle competenze in materia di gestione dei corsi cofinanziati dal Fondo sociale europeo dal Servizio Europa al Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca;

b) impostare le procedure di gestione delle attività FSE all'interno del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca;

c) formare il personale dipendente incaricato della gestione delle attività FSE e accompagnare lo stesso nell'acquisizione delle nozioni peculiari relative a detti finanziamenti;

d) migliorare le procedure di gestione e di finanziamento dei corsi FSE, in modo da ottenere da un lato, migliori risultati verso l'utente finale, dall'altro un alleggerimento delle incombenze a carico degli enti gestori degli interventi o dei destinatari degli stessi;

- vista la nota di data 18 luglio 2017 prot. n. 396575 con la quale il Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca ha richiesto la disponibilità alla stipula della convenzione per una durata biennale all'Istituzione formativa paritaria "Centro di formazione professionale dell'Università Popolare Trentina" con sede in Trento, via Prati, n.22, codice fiscale n. 96013940224;

- vista la nota di data 31 luglio 2017 prot. n. 1344 con la quale l'Istituzione formativa paritaria "Centro di formazione Professionale dell'Università Popolare Trentina" ha espresso la sua disponibilità;

- acquisita infine la disponibilità della sig.ra Daniela Segata;

- vista la determinazione del Dirigente del Servizio Scuola dell'infanzia, istruzione e formazione n. 62 di data 2 maggio 2011 con la quale è stata riconosciuta la parità

formativa all'Istituzione Formativa denominata "Centro di formazione Professionale dell'Università Popolare Trentina";

- tenuto conto che durante il periodo di utilizzo la sig.ra Daniela Segata manterrà il rapporto di lavoro ed il conseguente trattamento economico in atto presso l'Ente di appartenenza, il quale continuerà ad erogare gli stipendi e le altre competenze accessorie, mentre la Provincia provvederà al rimborso di detti costi assegnando i fondi sulla base dei criteri finanziari adottati in attuazione delle disposizioni previste dagli strumenti di programmazione settoriale ed in particolare dell'art. 36 della citata RIFERIMENTO :

2017-S116-00256

Pag 3 di 5

legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, ovvero secondo quanto disposto dal contratto di servizio che regola le modalità, i criteri, i tempi e i rapporti finanziari per lo svolgimento dei servizi di formazione professionale rientranti nell'ambito del dirittodovere all'istruzione e dell'art. 22 della legge provinciale del 3 giugno 2015, n. 9;

- visto il contratto di servizio vigente tra la Provincia autonoma di Trento e il "Centro di Formazione Professionale dell'Università Popolare Trentina" di cui al protocollo n. 80215 di data 17 febbraio 2016;
- dato atto che il carattere biennale della convenzione proposta è comunque vincolato alla disponibilità dei fondi a carico del bilancio provinciale;

DETERMINA

1) di autorizzare per le motivazioni espresse in premessa, per il periodo 01 settembre 2017 - 31 agosto 2019, l'utilizzo presso la Provincia autonoma di Trento dell'insegnante Daniela Segata, personale qualificato messo a disposizione dall'Istituzione paritaria di formazione professionale "Centro di formazione professionale dell'Università Popolare Trentina" per specifici percorsi e attività innovative, ex art. 84, comma 4, lettera e), della legge provinciale 7 agosto 2006, n.

5 e di approvare lo schema di convenzione che ne disciplina l'utilizzo, allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di demandare al Servizio Contratti e Gestioni Generali, la stipula della convenzione necessaria alla formalizzazione del rapporto di utilizzo e gli adempimenti ad esso connessi, con la facoltà di apportare modifiche di carattere tecnico-formale allo schema di convenzione principale, che non comportino modifiche sostanziali allo stesso;

3) di disporre che, al fine di garantire le attività istituzionali del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca, l'utilizzo di cui al presente atto avrà avvio anche nelle more della stipula formale della convenzione e pertanto a decorrere dall'1 settembre 2017;

4) di stabilire che, come precisato nelle premesse, la Provincia autonoma di Trento riconoscerà i costi sostenuti dall'Istituzione formativa paritaria "Centro di formazione professionale dell'Università Popolare Trentina", sulla base dei criteri finanziari adottati in attuazione degli strumenti di programmazione settoriale e assegnandone i relativi fondi;

5) di dare atto che il carattere biennale della convenzione proposta è comunque vincolato alla disponibilità dei fondi a carico del bilancio provinciale.

RIFERIMENTO : 2017-S116-00256

Pag 4 di 5 CS - CLO

001 convenzione Elenco degli allegati parte integrante LA DIRIGENTE

Laura Pedron RIFERIMENTO : 2017-S116-00256

Pag 5 di 5

Allegato parte integrante

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

N. DI RACCOLTA

N. PRATICA CONV

CONVENZIONE

per l'utilizzo presso la Provincia di personale qualificato messo a disposizione da istituzioni formative paritarie, al fine di realizzare specifici percorsi ed attività innovative, ai sensi dell'articolo 84 comma 4 lettera e) della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino.

Tra le Parti:

(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, piazza Dante n. 15, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da:

- il sig. nato a il , che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di , in forza di quanto disposto dal d.p.g.p. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. e s.m. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998;

(2) Istituzione formativa paritaria CENTRO DI FORMAZIONE

PROFESSIONALE DELL'UNIVERSITÀ POPOLARE TRENTO, con sede in Trento, via Prati, n. 22, codice fiscale n. 96013940224 e partita I.V.A. n.

0125740222 (iscritta al n. 41 del Registro provinciale delle persone giuridiche),

rappresentata da:

- sig. , nato a il , che interviene e agisce nella sua qualità di Presidente della predetta Istituzione,
- in conformità alla determinazione del Dirigente del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca n. di data e del verbale di data del Consiglio Direttivo dell'istituzione formativa paritaria CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELL'UNIVERSITÀ

POPOLARE TRENINA, che hanno autorizzato la stipulazione della presente convenzione;
premessi che:

- l'articolo 84, comma 4, lettera e), della Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, demanda alla Giunta provinciale la disciplina in merito all'utilizzazione presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali e presso la Provincia di personale qualificato messo a disposizione da istituzioni paritarie di formazione professionale, al fine di realizzare specifici percorsi ed attività innovative;
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1842 di data 5 agosto 2010 (che integra le disposizioni della deliberazione n. 1396 di data 12 giugno 2009) sono state definite le disposizioni in merito all'utilizzo del personale dipendente delle Istituzioni formative paritarie, al fine della realizzazione di compiti istituzionali caratterizzati da profili di innovazione o di specificità afferenti in particolare il sistema educativo e formativo provinciale e di attuare l'integrazione delle politiche dell'istruzione e della formazione con quelle del lavoro e della formazione per il lavoro, nonché con politiche dello sviluppo economico e sociale del territorio;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1842 del 2010 prevede che tale utilizzo sia regolato da un'apposita convenzione che ne disciplina le modalità, la durata, i rapporti finanziari tra tutti i soggetti coinvolti;
- con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1462 del 31 agosto 2015 è stata disciplinata la durata di detti utilizzi;
- in conseguenza della necessità di attivare all'interno del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca le funzioni di gestione degli interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo e quindi di avvalersi di personale qualificato si è ravvisata la necessità dell'utilizzo della docente Daniela Segata mediante la stipula di una convenzione che determini, le mansioni e la durata, di carattere biennale;
- con la determinazione del Dirigente del Servizio Scuola dell'infanzia, istruzione e formazione n. 62 di data 2 maggio 2011 è stata riconosciuta la parità formativa all'Istituzione Formativa denominata Centro di formazione Professionale dell'Università Popolare Trentina;
- la Provincia provvederà al rimborso degli stipendi e delle altre competenze accessorie attraverso l'assegnazione dei fondi sulla base del contratto di servizio n. racc. 43921 di data 17 febbraio 2016 e del "Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale; tutto ciò considerato, ai sensi dell'art. 84, comma 4, lettera e) della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5; si stipula la seguente CONVENZIONE

ART. 1

1. La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominata anche Provincia e ISTITUZIONE FORMATIVA PARITARIA CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELL'UNIVERSITÀ POPOLARE TRENINA, di seguito denominata anche Ente Gestore per lo svolgimento di attività di competenza del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca, di seguito denominato Servizio Istruzione attivato, con riferimento alle attività espletate dalla Provincia nell'ambito della gestione degli interventi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, l'utilizzo della seguente dipendente presso il medesimo:

- insegnante Daniela Segata (part-time 30 ore) nata a Trento il 12 febbraio 1962;

2. Compiti assegnati:

- a) accompagnare il passaggio delle competenze in materia di gestione dei corsi cofinanziati dal Fondo sociale europeo dal Servizio Europa al Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca;
- b) impostare le procedure di gestione degli interventi FSE all'interno del Servizio Istruzione e formazione del secondo grado, Università e ricerca;
- c) formare il personale dipendente incaricato della gestione delle attività FSE e accompagnare lo stesso nell'acquisizione delle nozioni peculiari relative a detti finanziamenti;

d) migliorare le procedure di gestione e di finanziamento dei corsi FSE, in modo da ottenere da un lato, migliori risultati verso l'utente finale, dall'altro un alleggerimento delle incombenze a carico degli enti gestori degli interventi o dei destinatari degli stessi.

ART. 2

1. La dipendente di cui all'art. 1 (uno) deve prestare la propria attività presso il Servizio Istruzione al quale viene ad essere subordinata, con carico settimanale di 30 (trenta) ore su 5 (cinque) giornate lavorative, con la distribuzione oraria in vigore per i dipendenti provinciali.

2. La dipendente in utilizzo sarà soggetta a rilevazione automatica delle presenze così come avviene per il resto del personale provinciale.

ART. 3

1. Durante il periodo di utilizzo la dipendente mantiene il rapporto di lavoro ed il conseguente trattamento economico in atto presso l'Ente Gestore di appartenenza, il quale continuerà ad erogare gli stipendi e le altre competenze accessorie. Detti costi verranno allo stesso Ente Gestore riconosciuti dalla Provincia Autonoma di Trento sulla base del contratto di servizio e del "Documento dei criteri e delle modalità di finanziamento delle attività di formazione professionale ad esclusivo finanziamento provinciale" per l'affidamento dei servizi di istruzione e formazione professionale previsti dai vigenti strumenti di programmazione settoriale, ai sensi dell'art. 36 della l.p. 7.08.2006 n. 5 e degli articoli 30, 31 del D.P.P. 1.10.2008 n. 42-149/leg. e dei conseguenti provvedimenti per l'avvio del nuovo anno formativo 2017-2018 e, quindi a far data dal 1 settembre 2017,

secondo quanto disposto dalla Giunta provinciale con propria deliberazione;

2. Il Dirigente del Servizio Istruzione assegna alla dipendente le mansioni previste dall'art.

1 (uno) della presente convenzione in coerenza con la categoria ed il livello di inquadramento professionale.

Per il periodo di utilizzo la dipendente di cui all'art. 1 (uno) è

tenuta a chiedere l'autorizzazione al medesimo Dirigente presso il quale è attivato l'utilizzo,

per l'applicazione degli istituti di gestione previsti dal contratto di lavoro (lavoro straordinario, permessi retribuiti e non, ferie, malattia, visite mediche, ecc.) compatibilmente con le esigenze della Struttura medesima.

3. Il Servizio Istruzione provvede quindi a comunicare all'Ente gestore ogni assenza effettuata dalla dipendente di cui all'art. 1 (uno), le autorizzazioni a trasferte e/o missioni, nonché le ore di lavoro straordinario da attribuire alla dipendente per l'attività svolta, ai fini della determinazione del trattamento retributivo.

4. La dipendente di cui all'art. 1 (uno) può fruire da parte della Provincia del servizio di mensa o del servizio alternativo mediante buoni pasto in base alla normativa applicata ai dipendenti provinciali.

5. Il Dirigente del Servizio Istruzione verifica il rispetto delle norme comportamentali da parte della dipendente di cui all'art. 1 (uno), valutando la coerenza dei comportamenti assunti nel codice disciplinare previsto per i dipendenti provinciali.

6. Eventuali rilievi disciplinari nei confronti della dipendente di cui all'art. 1 (uno), in quanto lesivi degli obblighi di cui alla presente convenzione, saranno comunicati all'Ente gestore per l'applicazione dei relativi provvedimenti disciplinari con le modalità previste dall'ordinamento dell'Ente di appartenenza.

7. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 31, comma 2, del D.P.P. 1 ottobre 2008 n. 42-

149/Leg, alla dipendente utilizzata dalla struttura provinciale non potrà essere riconosciuto un trattamento superiore a quello del corrispondente personale provinciale e comunque nei limiti previsti dal contratto di servizio stipulato tra la PROVINCIA AUTONOMA DI

TRENTO e ISTITUZIONE FORMATIVA PARITARIA CENTRO DI FORMAZIONE

PROFESSIONALE DELL'UNIVERSITÀ POPOLARE TARENTINA ai sensi del citato D.P.P. 1 ottobre 2008 n. 42-149/Leg. e dell'art. 36 della L.P. 7 agosto 2006, n.5.

ART. 4

1. La Provincia Autonoma di Trento si impegna a utilizzare la dipendente di cui all'art. 1

(uno) nelle attività stabilite nella presente convenzione e coerenti con quelle indicate allo stesso art. 1 (uno).

ART. 5

1. L'utilizzo di cui alla presente convenzione ha durata biennale, decorre dal 1 settembre 2017 e termina il 31

agosto 2019.

ART. 6

1. La presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente e comunque in considerazione di intervenute modifiche normative inerenti i termini e le modalità di utilizzo

del personale docente di cui all'art. 84, comma 4), lettera e) della legge provinciale 7.08.2006, n. 5.

2. La presente convenzione potrà essere risolta altresì in considerazione di sopraggiunte imprevedibili motivazioni che impediscano o modifichino l'utilizzo in atto (contenuto o oggetto della presente convenzione).

3. La presente convenzione potrà essere risolta inoltre in considerazione di gravi inadempimenti da parte della dipendente di cui all'art. 1 (uno), verificati dal Dirigente del Servizio Istruzione, anche con riferimento al rispetto delle norme comportamentali di cui al punto 5 (cinque) dell'articolo 3 (tre).

ART. 7

1. I costi relativi agli stipendi e alle altre competenze accessorie della retribuzione del personale in utilizzo, che continueranno ad essere erogate dall'ISTITUZIONE

FORMATIVA PARITARIA CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

DELL'UNIVERSITÀ POPOLARE TRENTEINA, saranno riconosciuti dalla Provincia Autonoma di Trento come indicato dall'art. 3 (tre) della presente convenzione.

2. L'importo potrà essere incrementato, a seguito dell'aumento non previsto e documentato dei costi variabili senza comportare necessità di modifica della presente convenzione, previo regolare impegno di spesa, sul bilancio provinciale, adottato con provvedimento del dirigente del Servizio Istruzione e comunque sempre nei limiti previsti dal contratto di servizio stipulato tra la PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO e

ISTITUZIONE FORMATIVA

PARITARIA CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

DELL'UNIVERSITÀ POPOLARE TRENTEINA, per l'affidamento dei servizi di formazione professionale stipulato ai sensi dell'art. 36 della L.P. 7 agosto 2006, n.5 e dell'art.30 del D.P.P. 1 ottobre 2008 n.

42-149/Leg. e dall'atto di programmazione pluriennale di cui all'art. 22 della L.P. 3 giugno 2015, n. 9.

ART. 8

1. L'Ente Gestore, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto

incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo Ente Gestore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

2. L'Ente Gestore, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente convenzione, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

3. A tal fine l'Ente Gestore dà atto che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art.

18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. L'Ente Gestore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impiegati nelle attività e funzioni svolte in adempimento della presente convenzione.

4. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo può costituire causa di risoluzione della presente convenzione.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Ente Gestore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà

alla risoluzione della convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 9

1. Le spese fiscali inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente convenzione sono a carico dell'Ente Gestore ISTITUZIONE FORMATIVA PARITARIA CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELL'UNIVERSITA POPOLARE TRENINA come stabilito dalla Legge del 27 dicembre 1975, n. 790.

Agli effetti fiscali: le Parti dichiarano che la presente convenzione concernente il distacco di personale di un Ente avente come fine la formazione professionale presso Strutture della Provincia Autonoma di Trento per lespletamento di prestazioni previste dal Piano di interventi di politica del lavoro di cui alla L.P. n. 19/1983 e dall'atto di programmazione

della formazione professionale di cui alla L.P. 9/2015, art. 22, - ha per oggetto la realizzazione delle finalità stabilite rispettivamente dalla citata L.P. n. 19/1983 e della L.P. n.

5/2006 e corrispondente ai programmi regionali di sviluppo previsti dai commi 1 e 2

dell'art. 5 della Legge n. 845/1978 e s.m. e che pertanto è da considerare esente da ogni tipo di imposta e tassa.

ART. 10

Eventuali modifiche ed integrazioni alle disposizioni previste nella presente convenzione determinate da modifiche di legge o da accordi fra le parti, salvo quanto disposto dall'articolo 7 comma 2, possono essere apportate soltanto mediante atti aggiuntivi.

Redatto in due originali ad unico effetto, letto, accettato e sottoscritto.

Trento,

Ente Gestore CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELL'UNIVERSITA POPOLARE TRENINA

Il Legale Rappresentante Trento,

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO ISTRUZIONE E FORMAZIONE DEL SECONDO GRADO, UNIVERSITA E RICERCA

Il Dirigente

LC